

Giurisprudenza sotto obiettivo

Droghe- Misure cautelari

La decisione

Misure cautelari personali - Criteri di scelta - Proporzionalità - Entità del fatto e pena irrogabile - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73 D.P.R. 309 del 1990 - Reviviscenza delle pregressa disciplina in materia di "droghe leggere" - Nuova entità della sanzione irrogabile - Sostituzione della misura cautelare - Ammissibilità (Cost., artt. 3, 13, co. 1, 27, co. 2; C.p.p., art. 272, 275, co. 2, 299).

Stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e la conseguenza reviviscenza delle pregresse sanzioni edittali, che prevedono un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), la misura cautelare in atto va adeguata alla sanzione che effettivamente possa essere irrogata in base alla normativa sostanziale più favorevole.

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE G.I.P., (ord.) 19 febbraio 2014 (ud. 19 febbraio 2014) - MANNOCCI, *Giudice* - Cassano, imputato.

Il commento

1. Con decisione segnalata il Gip presso il Tribunale di Milano ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari - nei confronti di imputato per il delitto di detenzione oltre 15 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana - nell'imminenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49¹.

Con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (*Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi*

¹ Per approfondimento v. sul punto GAMBARDILLA, *Quale considerazione sull'illegittimità costituzionale della legge "Fini-Giovanardi"*, in questa Rivista online, 2014, 1.

e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Il citato artt. 4-*bis* – modificando l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*) – aveva previsto una medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”): la legge di conversione, infatti, con l'art. 4-*VICES TER* ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi. Per effetto di tali modifiche, le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette “droghe leggere” e, in particolare, i derivati dalla *cannabis*, precedentemente stabilite nell'intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

Secondo la Consulta, la disomogeneità delle disposizioni impugnate rispetto al decreto-legge da convertire ha assunto caratteri di assoluta evidenza, anche alla luce della portata della riforma recata dagli impugnati artt. 4-*bis* e 4-*VICES TER* e della delicatezza e complessità della materia incisa dagli stessi. Infatti, benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell'ordinamento hanno apportato una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”, fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina. Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, *ex art. 72 Cost.*

Da tanto la declaratoria di illegittimità delle norme censurate poiché adottate in difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'art. 77, co. 2, *Cost.*, per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.

La reviviscenza dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, che prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), ha costituito l'occasione, per il giudice della misura cautelare, di riconsiderare i limiti edittali della pena irrogabile in caso di condanna (così come imposto dall'art. 275, 2° co., c.p.p.) e procedere alla sostituzione della custodia in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari. La soluzione si mostra sicuramente apprezzabile nella misura in cui ha adeguato la situazione cautelare del prevenuto al trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, nel rispetto del principio di legalità che impone di adeguare la misura cautelare all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

NADIA E. LA ROCCA